

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-585 del 07/02/2019
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013.COMUNE DI PIANELLO. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "piscina comunale " svolta nell'impianto ubicato in Comune di Pianello val Tidone, via Campo Sportivo n. 1.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-602 del 07/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sette FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013. **COMUNE DI PIANELLO**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "piscina comunale" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Pianello val Tidone, via Campo Sportivo n. 1.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*");

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni*", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza del Comune di Pianello val Tidone, avente sede legale in Comune di Pianello Val Tidone, Largo del Verme n. 46, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione dei Comuni Val Tidone (svolgente la funzione di SUAP anche per il Comune di Pianello Val Tidone) e trasmessa dalla stessa Unione con nota del 12/4/2017 con prot. n. 1952 (acquisita agli atti in pari data con prot. n. 4333), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "piscina comunale" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Pianello Val Tidone (PC), via Campo Sportivo n. 1;

Riscontrato che l'istanza in parola è stata presentata per acquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dal Suap competente in data 16/5/2017 ed acquisita agli atti in pari data con prot. n. 5755;

Verificato che lo scarico, in pubblica fognatura, è costituito dalle acque meteoriche di dilavamento e dalle acque provenienti dal controlavaggio filtri a servizio della piscina, classificato come scarico di acque reflue industriali;

Acquisiti nel merito il parere favorevole espresso dal Comune di Pianello Val Tidone in data 21/01/2019, ed assunto al prot. n. 10334 in data 22/01/2019;

Preso atto che il Comune di Pianello val Tidone interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n. 447/95 non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostative in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- D.P.R. 7.9.2010 n. 160 ("*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008*");
- D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) recante tra l'altro norme in materia di emissioni in atmosfera, tutela delle acque dall'inquinamento, utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, gestione dei rifiuti;
- L.R. 1.6.2006 n. 5 che all'art. 5 ha attribuito tra l'altro alle Province le funzioni amministrative in materia ambientale e la L.R. 6.3.2007 n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.);
- l'art. 2 comma 1, lett. b) del DPR 59/13, con cui la Provincia era individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- L. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città*

metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” , la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni”, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell’Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell’Assemblea dell’Agenzia d’Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell’1/9/2017;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dal Comune di Pianello Val Tidone per l’attività “*piscina comunale*” da svolgersi nell’impianto sito in Comune di Pianello Val Tidone (PC), via Campo Sportivo n. 1;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l’Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dal Comune di Pianello Val Tidone (C. FISC. 00229520333), avente sede legale in Comune di Pianello Val Tidone (PC) Largo Verme n. 46, per l’attività di “*piscina comunale*” svolta nell’impianto ubicato in Comune di Pianello Val Tidone, via Campo Sportivo n. 1. Tale autorizzazione comprende il seguente titolo abilitativo:
 - autorizzazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per uno scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
2. **di stabilire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale, dei limiti di cui alla colonna “scarico in rete fognaria” della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire**, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:
 - a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all’Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell’art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 2. non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l’installazione di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - d) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico o avaria alle condotte fognarie interne, la ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite

PEC o fax) al Comune di Pianello Val Tidone, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 2. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di di Pianello Val Tidone, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPA e alla Provincia, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;

4. **di fare salvo** che qualsiasi rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia delle condotte fognarie dello stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

5. **di dare atto che:**

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al Suap del Comune di Pianello val Tidone per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del Suap del Comune di Pianello Val Tidone.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.